



REPUBBLICA ITALIANA 131/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61342** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, pec andrealippi@ordineavvocatiroma.org e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Baiamonti 4, come da delega in atti,

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, c.f. 80425650589, con sede in Roma, in Viale dell'Esercito n. 186, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dal capo della Direzione generale della previdenza militare e della leva dr.ssa Marzia Lettieri Barbato, pec previmil@postacert.difesa.it come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 12/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 10 gennaio 2023.

Visto l'appello;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dr.ssa Serena Scippa: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Massimo Silvestri, in sostituzione dell'avv. Andrea Lippi, per *omissis*; la dr.ssa Marina Propersi per il Ministero della difesa.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 9 febbraio 2024, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 12/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, che ha respinto il ricorso tendente ad ottenere la dichiarazione della dipendenza da c.s. dell'infermità e la concessione di PPO di 8^a cat. Tab. A vitalizia oltre ad interessi e rivalutazione; in subordine che venga richiesto in merito parere all'UML o a CTU; con vittoria di spese.

L'appellante ha affidato il gravame ad unico motivo, concernente: nullità della sentenza per motivazione totalmente apparente e violazione art. 64 del d.P.R. 1092/73 e art. 112 c.p.c.; l'appellante ha lamentato, in particolare, che il Giudice del rinvio si sia limitato a chiedere "chiarimenti" allo stesso Organo peritale già incaricato nel precedente procedimento, e cioè l'U.M.L. del Ministero della Salute. L'appellante ha evidenziato che l'Organo peritale avrebbe reso un

parere ritenuto totalmente criptico, con una motivazione contraddittoria, illogica e paradossale, motivazione per cui la Sezione Centrale di Appello aveva già annullato la precedente sentenza della Corte territoriale, con ciò confermando gli errori già compiuti.

Il Ministero della difesa si è costituito il 16 giugno 2025, contrastando le pretese avversarie e chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto a censura di questione di fatto e, comunque, di rigettarlo perché privo di giuridico fondamento, non ricorrendo i presupposti indicati dalla sentenza n. 10/2000/QM delle Sezioni Riunite in ordine al vizio di motivazione apparente per il quale è consentito il gravame in appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata; con vittoria di spese di giudizio.

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l'appello avverso le decisioni del

giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L'appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell'infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l'aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – *sub specie* di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile in relazione ai profili di carenza motivazionale addotti dall'appellante.

Ciò premesso, in funzione dell'unico motivo di impugnazione, imperniato su un'ipotesi di motivazione apparente, va rilevato che il Giudice del rinvio ha reso la propria pronuncia con sentenza n. 12/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, qui impugnata, dopo aver conferito l'incarico di fornire "chiarimenti" allo stesso Organo peritale che si era già occupato della questione e che aveva già espresso il proprio parere medico legale nella precedente fase del procedimento giurisdizionale, alla base della sentenza n. 277/2017 della Sezione Lazio. Quest'ultima sentenza n. 277/2017 è stata poi annullata, per vizio motivazionale, con sentenza di questa Sezione n. 176/2019, con conseguente rinvio al primo grado.

Al riguardo, si osserva che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (Sez. II del 13 marzo 2023, ric. 77039/12, Test-Achats c. Belgio; Sez. II del 21 gennaio 2014, ric. 48754/11, Placì c. Italia), ha riconosciuto che nella sua giurisprudenza la mancanza di neutralità da parte di un consulente nominato dal tribunale può, in alcune circostanze, dare luogo a una violazione del principio della parità delle armi inerente al concetto di equo processo. In particolare, occorre considerare fattori quali la posizione e il ruolo processuale del consulente nel relativo procedimento (*inter alia*, Sez. III del 5 luglio 2007, ric. 31930/04, Sara Lind Eggertsdóttir c. Islanda).

In quest'ultima pronuncia della Corte EDU (Sez. III del 5 luglio 2007, punto 47 in diritto), è stato affermato che *«l'articolo 6 § 1 della Convenzione garantisce il diritto a un equo processo dinanzi a un "tribunale" indipendente e imparziale e non richiede espressamente che un perito ascoltato da un tribunale soddisfi gli stessi criteri (cfr., mutatis mutandis, Mantovanelli c. Francia, 18 marzo 1997, § 33, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II). Tuttavia, il parere di un esperto nominato dal tribunale competente a trattare le questioni sollevate dal caso può avere un impatto significativo sulla valutazione del caso da parte del tribunale. La Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza che la mancanza di neutralità di un esperto nominato dal tribunale può, in determinate circostanze, violare il principio di parità delle armi insito nel concetto di giusto processo (Bönisch c. Austria, 6 maggio 1985 (merito), §§ 30-35, Serie A n. 92, e Brandstetter c. Austria, 28 agosto 1991, § 33, Serie A n. 211). Fattori quali la posizione e il ruolo dell'esperto nel procedimento*

devono essere tenuti in considerazione (Bönisch, cit., §§ 31-35).»

Questo Giudicante è consapevole che le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non costituiscono *stricto sensu* un vincolo per il Giudice nazionale; infatti, l'art. 46 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 848/1955, impone alle Alte Parti contraenti l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte; tale obbligo vincola gli Stati solo in relazione al fine da raggiungere, lasciando loro la discrezionalità nella scelta dei mezzi attraverso cui perseguire tale scopo (sentenze CEDU 16 ottobre 2007 - ricorso 64215/01 e 11 dicembre 2003 - ricorso 24638/94). L'efficacia della sentenza CEDU è quindi rimessa allo Stato, il quale è chiamato a predisporre gli strumenti necessari alla piena attuazione delle sentenze provenienti da tale giudice.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che le norme CEDU siano, per effetto del nuovo testo dell'art. 117 Cost., di rango intermedio tra Costituzione e legge ordinaria e che, pur in assenza di un vincolo incondizionato nascente dalle pronunce della Corte di Strasburgo, la loro verifica deve ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra obblighi internazionali e tutela degli interessi protetti dalla Costituzione (sentenza n. 348/2007). La legge n. 12/2006 ha nel contempo introdotto una modifica all'art. 5, comma 3, della legge n. 400/1988, introducendo la lettera a-bis, nei termini che seguono: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: a-bis) promuove gli

adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce». In materia, la Cassazione (sentenza n. 2800/2007) ha riaffermato, in linea con precedenti pronunce (SS.UU. 28507/2005), la natura sovraordinata delle norme CEDU, con obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma convenzionale.

Osserva la Sezione che il principio di diritto cui si è ispirata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo mira a garantire un adeguato grado di neutralità e imparzialità oggettiva in capo all'Organo chiamato a svolgere accertamenti peritali. La Sezione ritiene inoltre che tale principio possa costituire oggetto di esame e di valutazione in questa sede.

In funzione delle doglianze fatte valere dall'attuale appellante, incentrate su una carenza motivazionale derivante dal procedimento istruttorio svolto in sede giudiziale relativamente agli accertamenti di natura medico legale compiuti nel giudizio di rinvio, questa Corte ritiene che, coerentemente con la linea interpretativa espressa dal Giudice sovranazionale, la circostanza che l'Organo peritale – chiamato a rendere, nel giudizio di rinvio, un secondo parere medico legale sulla questione oggetto di ricorso, dopo che la

sentenza della Sezione Lazio n. 277/2017 era stata annullata, per vizi motivazionali, con sentenza di questa Sezione n. 176/2019 – sia stato il medesimo della precedente fase di giudizio va a costituire, nel caso di specie, un vizio motivazionale sotto il profilo procedimentale, in quanto, per la complessità degli accertamenti peritali già compiuti e da compiere nella fase di rinvio, il secondo parere ha assunto la funzione di fornire “chiarimenti” attraverso un supplemento istruttorio da parte dello stesso Organo, in modo tale da non poter garantire in concreto un adeguato grado di neutralità e imparzialità oggettiva, rispetto alle operazioni già compiute in precedenza.

Per quanto sopra esposto, sussistendo nel caso di specie una carenza motivazionale nel provvedimento impugnato per il vizio procedimentale sopra delineato, il motivo di gravame si manifesta fondato.

Va quindi annullata la sentenza di primo grado, rendendosi necessario il rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per l'ulteriore esame nel merito, in applicazione dell'art. 170, comma 4, c.g.c., ove si dispone che il Giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello iscritto al n. **61342** del ruolo generale, proposto da *omissis*, annulla la sentenza n. 12/2023 del 10 gennaio 2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e rinvia al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito del giudizio oltre che sulle spese del grado di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/09/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi